



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE LEGGE 160/2019.

Il giorno 31 GENNAIO 2023, alle ore 19:00 e seguenti, presso la Sede municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ARCH. CESCO KATIA	Sindaco	Presente
SIG.RA BOER KATIA	Vice Sindaco	Presente
SIG.RA CERESER ALESSANDRA	Assessore	Presente
SIG. MACCAN RENATO Assessore	Assessore	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra CESCO ARCH. KATIA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE LEGGE 160/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 e n. 12 del 01/02/2021 e s.m.i. sono stato approvati rispettivamente il regolamento relativo al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e le relative tariffe.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale recita che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837, Legge 160/2019) si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATA la disciplina inerente i suddetto Canoni, contenuta nei commi da 816 a 836 e da 837 a 845 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATI gli articoli 29 e 9 dei sopra citati regolamenti che stabiliscono che per gli anni successivi al 2021 i coefficienti e le relative tariffe verranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale attraverso la modifica delle tariffe e che l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

VISTI i commi 826 e 827 e i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera dei nuovi canoni sopra citati.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con Legge 197 del 29/12.2022 è stato differito al 30.04.2023 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2023-2025.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario ritenute pienamente rispondenti alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi Canonici non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO quindi necessario aggiornare le tariffe dei nuovi canoni patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a decorrere dal 01 gennaio 2023.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio del Servizio Finanziario.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

CON voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe dei nuovi canoni patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in sostituzione delle precedenti tariffe approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 13 e 12 del 01/02/2021.
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 01 febbraio 2023

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 01 febbraio 2023

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to CESCO ARCH. KATIA

Il Segretario
F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 06/02/2023, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 20/02/2023, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Prata di Pordenone, li 06/02/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA IVANA NARDO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to DOTT.SSA IVANA NARDO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.